

All'udienza del 15 gennaio 2013, avanti il Giudice del Lavoro dr.ssa Aurora Filicetti, compare per la ricorrente l'avv. (omissis) . Nessuno compare per parte convenuta. Nella causa iscritta al R.G.L. n. 7828/2011.

Il Giudice, in assenza di repliche, pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., redatta in calce al verbale di udienza, contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:

la lavoratrice evocava in giudizio l'azienda ... che, violando il disposto dell'art. 95 del C.C.N.L. per i dipendenti aziende del terziario, la convenuta avrebbe omesso di iscriverla al Fondo EST, Assistenza Sanitaria Integrativa Commercio Turismo e Servizi operativo dal 12/9/2006; di avere quindi sostenuto per ticket e spese mediche la somma di euro 870,35 che le sarebbe stata rimborsata dal fondo se l'azienda avesse provveduto all'iscrizione.

Il C.C.N.L. per i dipendenti aziende del terziario 1 gennaio 2007-31 dicembre 2010 all'articolo 95 regola l'iscrizione dei lavoratori al fondo EST, nella sezione intitolata "welfare contrattuale": le parti sociali hanno provveduto ad istituire un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore terziario, distribuzione e servizi (Fondo EST), rispondente ai requisiti previsti dal DLgs. 2.9.97, n. 314 e successive modifiche ed integrazioni; a decorrere dal 1° settembre 2005, sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato, ad esclusione dei quadri; per il finanziamento del Fondo è dovuto allo stesso, che è tenuto a curarne la riscossione come da proprio regolamento, un contributo a carico dell'azienda, pari a:

-per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;

-per il personale assunto a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;

è inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico della azienda, pari a 30 euro per ciascun lavoratore di cui ai commi 2 e 3 e 4 dell'art. 95;

con dichiarazione a verbale "le parti si danno specificatamente atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi previsti dall'articolo 95 per il finanziamento del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il trattamento economico complessivo, risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo pari a 10 euro e 7 euro, nonché la quota una tantum di 30 euro, concordati in occasione del rinnovo del 2 luglio 2004, sono sostitutivi di un equivalente aumento contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL conseguentemente, i lavoratori individuati dall'art. 95 del CCNL hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro. pertanto, l'azienda che ometta il versamento delle quote e dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito. Non è, inoltre, consentito ai datori di lavoro stipulare polizze, a favore dei dipendenti, alternative a quella prevista dall'art. 95 del presente CCNL e deve ritenersi irrinunciabile ed inderogabile il diritto del dipendente a detta Assistenza Sanitaria Supplementare. Anche l'eventuale corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di versare al Fondo EST i contributi previsti dall'art. 95.";

la circostanza, evidenziata dalla predetta dichiarazione a verbale, secondo cui le quote e i contributi per il finanziamento del fondo di assistenza sanitaria integrativa fanno parte del trattamento economico complessivo spettante al lavoratore, destituisce di fondamento la tesi di parte convenuta secondo cui l'azienda, non avendo aderito ad alcuna delle associazioni di categoria stipulanti, sarebbe vincolata soltanto all'applicazione della parte economico/normativa del C.C.N.L. non già alle clausole contrattuali, quali quella relativa al Fondo EST, qualificate come obbligatorie, in quanto non disciplinanti direttamente il rapporto di lavoro ma costituenti obblighi esclusivamente a carico dei soggetti collettivi contraenti; invero la clausola contrattuale che prevede l'obbligo per i datori di lavoro di iscrivere i lavoratori al fondo e di versare le quote e i contributi previsti deve essere ricondotta alla c.d. parte economico-normativa del C.C.N.L. che ha la funzione sociale di realizzare una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria ed è vincolante anche per i datori di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti; debbono invece essere ricondotte alla parte obbligatoria del C.C.N.L. quelle clausole che non svolgono un immediato e diretto effetto normativo sul contratto e sui rapporti di lavoro, ma creano, attraverso vari congegni, obblighi a carico delle parti stipulanti: la Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 5625/2000 ha chiarito che: "La particolarità di tali clausole sta nel fatto che gli obblighi da esse previsti possono essere attuati solo dalle associazioni sindacali stipulanti, anche se gli effetti positivi, da esse derivanti, sono destinati a riversarsi sui lavoratori e sui datori di lavoro appartenenti ad una determinata categoria. Esse, quindi, non si rivolgono alle parti del rapporto di lavoro e non creano obblighi a carico di dette parti, siano esse iscritte alle associazioni sindacali stipulanti o semplicemente aderenti alla disciplina dettata dal contratto collettivo. Solo una volta che le associazioni stipulanti abbiano adempiuto ai loro obblighi, istituendo gli organismi contrattuali previsti, l'attività di questi si svolge (ed è in alcuni casi obbligatoria) non solo nei confronti degli iscritti alle associazioni stipulanti ma anche nei confronti di coloro che, pur non essendo iscritti, abbiano fatto riferimento nei contratti individuali di lavoro al contratto collettivo di categoria"; il disposto dell'articolo 95 del C.C.N.L. applicato al rapporto per cui è causa, essendo destinato a disciplinare direttamente il rapporto individuale di lavoro, non già a introdurre obblighi a carico delle parti sociali, rientra tra le parti del C.C.N.L. vincolanti anche per i datori di lavoro che, come la società convenuta, pur non essendo iscritti alle associazioni stipulanti, abbiano di fatto applicato il contratto collettivo di lavoro; ne consegue che, poiché è pacifico che la società convenuta abbia omesso di iscrivere la ricorrente al Fondo EST, la stessa è responsabile nei confronti della ricorrente medesima della perdita delle relative prestazioni sanitarie pari ad euro 870,35, importo che trova conferma nei ticket e nelle altre spese mediche sostenute dalla ricorrente prodotte sub doc. 5 e non rimborsate; in conclusione, la società convenuta dev'essere condannata a pagare alla ricorrente ...l'importo di euro 870,35 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno;

P.Q.M.

visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo lordo di euro 870,35 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno; condanna altresì la società convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio pari ad euro 1.800 oltre Iva e cpa e rimborso del contributo unificato se dovuto; Torino 15 gennaio 2013

Il Giudice  
Dr.ssa Aurora FILICETTI